Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 18 aprile 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

LEGGE 9 aprile 1955, n. 249.
Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per i laureati dell'anno accademico 1953-54 . . . . Pag. 1316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1955, n. 250.
Modificazione dell'art. 383 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Pag. 1316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 251.
Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « R. Govone » di Mondovì ad accettare una donazione . . . . Pag. 1316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 252.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Pascoli » di Monza (Milano) Pag. 1316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 253.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Modica (Ragusa) . . Pag. 1317

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 254.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Rogliano (Cosenza) . . . Pag. 1317

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 255.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Benedetto Abate e San Filippo, in San Severino Marche (Macerata) . . . . Pag. 1317

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 256.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Girolamo Miani, vulgo Ca' Emiliani, in località Ca' Emiliani della frazione Marghera del comune di Venezia . . . . Pag. 1317

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1955.
Classificazione tra le provinciali della strada da Novellara a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia . . . Pag. 1317

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1955.
Istituzione di un'Agenzia consolare in Swansea alle dipendenze del Consolato d'Italia in Londra (Gran Bretagna). Pag. 1317

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 1318

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorso. Pag. 1318

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Esito di ricorso. Pag. 1318

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa « Consorzio cooperativo fascista peschereccio calabrese », con sede in Reggio Calabria, e nomina del liquidatore . . . . . . Pag. 1318

Ministero dei lavori pubblici: Varianti al piano di ricostruzione di Toirano (Savona) . . . . Pag. 1318

Ministero del tesoro:
Media dei cambi . . . . Pag. 1318
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro novennali 5%. Pag. 1318
Diffida per smarrimento di buono del Tesoro novennale 4,50 % - 1959 . . . . Pag. 1318

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1319

Regione Trentino-Alto Adige: Ripristino di cognome nella forma tedesca . . . . Pag. 1319

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario coadiutore presso il comune di Massa . . . . Pag. 1320

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1951 Pag. 1320

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche: Concorso a ottantadue borse di studio presso istituti o laboratori nazionali . . . . Pag. 1320

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 aprile 1955, n. 249.

Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per i laureati dell'anno accademico 1953-54.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 2 marzo 1954, n. 41, sulla abilitazione provvisoria all'esercizio professionale, sono estese anche ai laureati dell'anno accademico 1953-54.

Art. 2.

Il termine del 30 aprile 1955, di cui all'art. 2 della legge predetta, è prorogato al 30 aprile 1956.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1955

EINAUDI

SCELBA — ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1955, n. 250.

Modificazione dell'art. 383 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 novembre 1946, n. 541, che ha modificato l'art. 383 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere della Corte dei conti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Dopo il primo comma dell'art. 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 novembre 1946, n. 541, che modifica l'art. 383 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, è inserito il seguente altro comma:

« Ove gli impiegati di un medesimo ufficio siano tutti non di ruolo la delega di cui al precedente comma può essere rilasciata ad uno di loro ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 36. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 251.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « R. Govone » di Mondovì ad accettare una donazione.

N. 251. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « R. Govone » di Mondovì viene autorizzata ad accettare la donazione di lire 100.000 (centomila) disposta dal prof. don Giorgio Gasco, a nome e per conto di parenti, conoscenti ed alunni del compianto prof. can. Fea allo scopo di istituire, col relativo reddito, un premio di studio annuo intitolato al nome del prof. can. Giovanni Fea.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 32. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 252.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Pascoli » di Monza (Milano).

N. 252. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Pascoli » di Monza (Milano) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 12. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 253.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Modica (Ragusa).

N. 253. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Modica (Ragusa) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 11. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 254.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Rogliano (Cosenza).

N. 254. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Rogliano (Cosenza) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 13. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 255.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Benedetto Abate e San Filippo, in San Severino Marche (Macerata).

N. 255. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Benedetto Abate e San Filippo, in San Severino Marche (Macerata), e la medesima viene autorizzata ad accettare la donazione disposta da mons. Giuseppe Marinelli, consistente in una porzione di fabbricato situato in San Severino Marche.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 14. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 256.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Girolamo Miani, vulgo Ca' Emiliani, in località Ca' Emiliani della frazione Marghera del comune di Venezia.

N. 256. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Girolamo Miani, vulgo Ca' Emiliani, in località Ca' Emiliani della frazione Marghera del comune di Venezia, e la medesima viene autorizzata ad acquistare dal comune di Venezia un terreno situato nella medesima località della frazione di Marghera, del comune di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 216. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada da Novellara a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 19 dicembre 1953, n. 6124, con la quale l'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada da Novellara a Reggiolo;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 9 novembre 1954, n. 1987;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada da Novellara a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1955

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1955
Registro n. 9 *Lavori pubblici, foglio n.* 369.
(1964)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1955.

Istituzione di un'Agenzia consolare in Swansea alle dipendenze del Consolato d'Italia in Londra (Gran Bretagna).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Swansea alle dipendenze del Consolato d'Italia in Londra (Gran Bretagna).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1955

p. *Il Ministro*: BENVENUTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1955
Registro n. 58 *Affari esteri, foglio n.* 137. — BARNABA
(1972)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 18 marzo 1955 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Kenneth W. Linde, Vice console degli Stati Uniti d'America a Firenze.

(1892)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1955, registro n. 15 Pubblica istruzione, foglio n. 78, il ricorso straordinario prodotto dalla professoressa Stevanini Irma avverso il mancato rilascio, da parte del Consiglio di amministrazione del Conservatorio femminile « San Michele » in Pescia, di una dichiarazione che la stessa era stata licenziata nel 1929 dal posto di direttrice del suddetto Istituto per motivi politici, è stato rigettato.

(1905)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1955, registro n. 192, foglio n. 154, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 23 giugno 1954 dalla guardia scelta del Corpo forestale dello Stato Cardillo Giuseppe avverso il provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il quale venne collocata a riposo.

(1814)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa « Consorzio cooperativo fascista peschereccio calabrese », con sede in Reggio Calabria, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 marzo 1955, la Società cooperativa « Consorzio cooperativo fascista peschereccio calabrese », con sede in Reggio Calabria, costituita con atto notaio Vita cav. Antonino in data 10 maggio 1936, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il sig. Nicola Sergi.

(1931)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Varianti al piano di ricostruzione di Toirano (Savona)

Con decreto Ministeriale 2 aprile 1955, n. 1710, previa decisione sulle opposizioni presentate, sono state approvate alcune varianti al piano di ricostruzione di Toirano (Savona) vistate in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'attuazione delle opere previste in dette varianti resta fermo il termine 14 giugno 1957, fissato con il decreto Ministeriale 2 febbraio 1954, n. 502.

(1942)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 87

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 16 aprile 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,86
1 dollaro canadese	»	632,75
1 franco svizzero	»	145,70

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,62

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania.	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo) . .	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale) . .	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A) . .	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro novennali 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 8.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5% - 1959 n. 8636, capitale nominale L. 10.000, a favore di Ruggiero Maria Pia fu Giovanni, minore; n. 8637, capitale nominale L. 35.000, a favore di Ruggiero Maria Pia fu Giovanni, minore; n. 8638, capitale nominale L. 10.000, a favore di Ruggiero Raffaele fu Giovanni, minore; n. 8639 capitale nominale L 35.000. a favore di Ruggiero Raffaele fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Scalera Maria fu Attilio vedova Ruggiero, vincolati di usufrutto a favore di quest'ultima e col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 9 dicembre 1954

Il direttore generale: DI CRISTINA

(5917)

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro novennale 4,50 % - 1959

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 9.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 4,50 % - 1959, n. 11621, capitale nominale di L. 145.000, intestato a Scordo Annina fu Domenico, dom. a Reggio Calabria, col pagamento degli interessi in Reggio Calabria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 9 dicembre 1954

Il direttore generale: DI CRISTINA

(5925)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*).

Elenco n. 18.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50 % (1934)	520294	1.302 —	Bertani Angiolina fu Giuseppe, nubile, dom. a Orta (Novara), con usufrutto vitalizio a favore di *Aratti* Giuditta fu Giovanni vedova Binotti Ubaldo, dom. a Novara.	Bertani Angiolina fu Giuseppe, nubile, dom. a Orta (Novara), con usufrutto vitalizio a favore di *Arata* Giuditta ecc. come contro.
Id.	520048	4.200 —	Comerio Teresa fu Augusto, moglie di Introini Paolo, dom. in Comerio (Varese), con usufrutto vitalizio a favore di Sommaruga *Enrichetta* fu Luigi vedova Comerio *Agostino*.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Sommaruga *Giuseppina Enrichetta* fu Luigi, vedova di Comerio *Giulio Augusto*.
Rend. 5% (1935)	198804	325 —	*Di* Stefano *Maria Lydia* di Ugo, dom. in Napoli, con usufrutto a favore di Fevriè Matilde fu Luigi.	*De* Stefano *Lydia Maria* di Ugo ecc. come contro.
Id.	198806	325 —	*Di* Stefano Lydia di Ugo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli, con usufrutto a favore di Fevriè Matilde fu Luigi.	*De* Stefano Lydia di Ugo, minore ecc. come contro.
Id.	198968	325 —	*Di* Stefano Enrico di Ugo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli, con usufrutto a favore di Fevriè Matilde fu Luigi.	*De* Stefano Enrico di Ugo, minore ecc. come contro.
P. Ricostr. 5 %	10360 Serie IV	7.750 —	Arrigoni *Vittorio* fu Carlo, dom. a Taleggio (Bergamo).	Arrigoni *Pietro* fu Carlo, *interdicendo sotto la tutela provvisoria di Mangili Achille fu Adolfo*, dom. a Taleggio (Bergamo).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 marzo 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(1670)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 3258/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 16 aprile 1935, n. 559.R/Gab., con cui al sig. Kaneider Vincenzo fu Giuseppe, nato a Marebbe il 6 maggio 1866, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Cannei;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 28 febbraio 1955 dalla figlia del predetto, Cannei Maria Elisabetta, e dal figlio maggiorenne di quest'ultima, Cannei Davide, in atto residenti a Marebbe;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto 763/Gab. del 16 febbraio 1949, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 16 aprile 1935, n. 559.R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle persone sottoindicate.

Per effetto di tale revoca il cognome dei signori:

Cannei Maria Elisabetta fu Vincenzo e fu Obojes Maria, nata a Marebbe il 23 dicembre 1910;

Cannei Davide di Maria Elisabetta, nato a Marebbe il 19 giugno 1933;

Cannei Vigilio Paolo di Maria Elisabetta, nato a Marebbe il 26 giugno 1946,

viene ripristinato nella forma tedesca di Kaneider.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo VI, terzo comma, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 5 aprile 1955

Il Vice Commissario del Governo
SANDRELLI

(1948)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario coadiutore presso il comune di Massa.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 30 settembre 1954, n. 340.2/11114, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario coadiutore del comune di Massa;

Visto il decreto 28 febbraio 1955, n. 340.3/12347, con il quale è stato sostituito il dott. Carlo Ponzano col dott. Innocenzo Marchese nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Vista la nota del Prefetto di Massa Carrara, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Innocenzo Marchese, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della stessa Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Innocenzo Marchese, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario coadiutore presso il comune di Massa, il vice prefetto dott. Giuseppe Pasino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 2 aprile 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1874)

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 16 dicembre 1953, n. 340.3.20/12274, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1951;

Visto il telegramma del Prefetto di Catania, con il quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Giovanni Mantovani, dimissionario, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Giovanni Mantovani, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1951, il prof. Francesco Montemagno, docente in clinica medica veterinaria presso l'Università di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 2 aprile 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1875)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso a ottantadue borse di studio presso istituti o laboratori nazionali

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduto il proprio decreto in data 26 dicembre 1945, n. 297;

Vedute le deliberazioni 14 gennaio 1955, n. 656/a e n. 1482/3, rispettivamente del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi a ottantadue borse da usufruirsi presso istituti o laboratori italiani, per studi e ricerche nelle discipline attinenti alle scienze esatte, sperimentali e tecniche.

Le ottantadue borse sono ripartite tra i gruppi di discipline afferenti ai Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche nel modo che segue:

a) per la fisica e la matematica: borse n. 10;
b) per la chimica: borse n. 12;
c) per l'ingegneria e l'architettura: borse n. 10;
d) per la biologia e la medicina: borse n. 30;
e) per l'agricoltura e la zootecnia: borse n. 10;
f) per la geologia, la geografia e la talassografia: borse n. 10.

I concorsi sono per titoli e sono indetti separatamente per ciascuno dei gruppi di discipline sopraindicati.

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa, non superiore a mesi otto, sarà determinata dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Sarà parimenti determinato dalla competente Commissione giudicatrice l'istituto o laboratorio presso il quale le singole borse dovranno essere usufruite. Di regola, sarà prescelto un istituto o laboratorio fuori del luogo di residenza dell'assegnatario. Per le borse da attribuirsi a candidati che siano assistenti universitari di ruolo o appartengano a categorie di personale equiparate, l'istituto o laboratorio nel quale dovranno essere usufruite dovrà essere, in ogni caso, determinato in modo che il godimento della borsa implichi la necessità dell'effettivo e continuativo soggiorno dell'assegnatario in sede diversa da quella dell'istituto o laboratorio al quale egli è organicamente assegnato o nel quale presti comunque servizio.

L'importo delle singole borse è stabilito in L. 25.000 (venticinquemila) lorde mensili, per coloro che debbano usufruirne nel luogo della loro residenza e siano provvisti di emolumenti a carattere continuativo a carico dello Stato, o di altri enti, o di privati, e in L. 50.000 (cinquantamila) lorde mensili, per coloro che debbano invece usufruirne fuori del luogo della loro residenza e non godano di alcuno degli anzidetti emolumenti. In ogni altro caso, l'importo della borsa, non inferiore a lire 25.000 lorde mensili, nè superiore a L. 50.000 lorde mensili, sarà fissato dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio, tenuto conto della località in cui la borsa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza.

Agli effetti del precedente comma, si considera come luogo di residenza dell'assegnatario non soltanto il luogo della sua residenza anagrafica, ma anche quello in cui egli debba abitualmente recarsi per l'esercizio di un ufficio o di una professione.

Qualora, conferita la borsa, si verifichino mutamenti nelle circostanze in base alle quali ne è stato determinato l'importo (attribuzione o perdita di emolumenti, cambiamento di residenza dell'assegnatario, ecc.), sarà fatto luogo alle conseguenti opportune variazioni dell'importo stesso.

Art. 3.

Possono partecipare ai concorsi i cittadini che abbiano conseguito la laurea, presso una Università o Istituto superiore italiano, dopo il 31 dicembre 1949.

Ne sono esclusi coloro i quali abbiano già usufruito di una delle borse di studio, per l'interno o per l'estero, messe a concorso dal Consiglio nazionale delle ricerche in anni anteriori al 1954.

Sono invece ammessi a parteciparvi coloro che abbiano già usufruito di una delle borse di studio, per l'interno o per l'estero, messe a concorso dal Consiglio nazionale delle ricer-

che nell'anno 1954, sempre chè non abbiano precedentemente usufruito di altra borsa del Consiglio nazionale delle ricerche e si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo. Tuttavia, nei riguardi di questi candidati, non si farà luogo al conferimento di più di due borse, per ognuno dei concorsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*) dell'art. 1, e di più di quattro borse, per il concorso di cui alla lettera *d*) dell'articolo 1.

In nessun caso possono essere ammessi ai concorsi i professori universitari di ruolo e coloro che appartengano a categorie di personale equiparate ai professori universitari di ruolo.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta legale da L. 100 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche - Segreteria generale - in Roma, piazzale delle Scienze n. 7, entro il perentorio termine del 30 aprile 1955.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

a) nome, cognome, paternità, maternità, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) le eventuali condanne penali riportate;

d) la residenza.

L'aspirante deve inoltre indicare nella domanda:

e) il concorso a cui intende partecipare;

f) le ricerche per le quali utilizzerebbe la borsa, qualora gli fosse conferita;

g) l'istituto o laboratorio presso il quale preferirebbe compiere tali ricerche;

h) l'indirizzo a cui desidera che gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede: per i dipendenti statali e per i dipendenti del Consiglio nazionale delle ricerche, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea e la data di quest'ultimo esame;

2) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in cinque copie, alla quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi altro titolo che egli ritenga utile presentare nel proprio interesse;

3) programma, in cinque copie, delle ricerche per le quali l'aspirante ha chiesto di utilizzare la borsa che gli fosse conferita;

4) *curriculum* degli studi compiuti, in cinque copie;

5) elenco, in sei copie, di tutti i documenti e titoli presentati.

Il certificato di cui al n. 1) e gli altri certificati presentati al concorso debbono essere in regola con le vigenti disposizioni della legge sul bollo.

I titoli voluminosi possono essere inviati al Consiglio nazionale delle ricerche in pacco separato dal piego contenente la domanda e gli altri titoli e documenti; il pacco deve portare, tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, l'indicazione del nome, cognome e indirizzo dell'aspirante e del concorso al quale egli intende partecipare.

Non si terrà conto delle domande, dei titoli e dei documenti presentati o pervenuti al Consiglio nazionale delle ricerche dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza di tale termine, risultassero sfornite della prescritta documentazione, ne sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i documenti già presentati, ancorchè si tratti di sostituire memorie dattiloscritte o bozze di stampa con i corrispondenti lavori stampati.

La data di arrivo delle domande e dei relativi documenti e titoli è accertata, a tutti gli effetti, dal bollo a calendario apposto su di essi dal competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 5.

Coloro che intendano partecipare a due o più concorsi debbono presentare una domanda separata per ciascun concorso. Una soltanto delle domande dovrà essere corredata della prescritta documentazione; nelle altre l'aspirante potrà fare riferimento ai documenti allegati alla prima.

Art. 6.

Ciascun concorso è giudicato da una Commissione composta di tre o cinque membri, nominati dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche udito il Comitato nazionale competente.

Nel suo giudizio la Commissione terrà conto non soltanto dell'attitudine dei candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, ma anche della loro preparazione nel campo specifico delle ricerche che essi intendono compiere.

In base al giudizio espresso, la Commissione assegna ai singoli candidati un voto: a tal fine ciascuno dei suoi membri dispone di dieci punti.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori, ogni Commissione presenta una relazione contenente il giudizio su ciascun concorrente e la graduatoria generale del concorso.

Sono compresi nella graduatoria, per ordine di merito, determinato dal voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore agli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone. E' esclusa ogni designazione *ex æquo*.

Nei riguardi dei candidati non inclusi nella graduatoria, la relazione contiene soltanto il giudizio espresso dalla Commissione, senza indicazione del voto attribuito.

Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

Art. 8.

Il Consiglio nazionale delle ricerche notificherà a ciascun concorrente l'esito del concorso, comunicandogli se sia stato o meno compreso nella graduatoria e, in caso affermativo, il posto che vi occupa e la votazione riportata.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori è costituita, entro il limite del numero delle borse messe a concorso, dai candidati compresi nella graduatoria generale, secondo l'ordine di questa, osservato quanto disposto dall'art. 3, comma terzo, circa il numero delle borse conferibili ai concorrenti quivi indicati.

In caso di rinunzia o di decadenza dei vincitori, le borse possono essere assegnate ai candidati che nella graduatoria generale seguono i vincitori, secondo l'ordine della graduatoria stessa, osservato, anche in tal caso, il citato disposto dell'articolo 3, comma terzo.

Al conferimento delle borse si provvede con decreto del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 10.

I candidati che siano compresi nella graduatoria dei vincitori, o che siano eventualmente chiamati a subentrare ai vincitori ai sensi dell'art. 9, comma secondo, debbono, entro il perentorio termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, a pena di decadenza, una dichiarazione, nella quale specifichino, sotto la loro personale responsabilità, se e quale impiego od ufficio rivestano alle dipendenze dello Stato o di altri enti o di privati, indicando, in caso affermativo, l'ammontare netto mensile della relativa retribuzione.

Qualora risulti dalla dichiarazione che l'interessato eserciti un impiego od ufficio che, a giudizio insindacabile del Consiglio nazionale delle ricerche, sia incompatibile con l'esatto adempimento degli obblighi di studio che la borsa comporta, egli dovrà, a pena di decadenza, far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, nei dieci giorni successivi al ricevimento dell'invito che gli sarà a tal fine rivolto, il formale impegno di ottemperare, all'atto del conferimento della borsa, a quanto prescritto dall'art. 11, comma quinto.

Per l'accertamento della data di arrivo al Consiglio nazionale delle ricerche della dichiarazione e dell'impegno anzidetti, si applica il disposto dell'art. 4, ultimo comma.

Art. 11.

Gli assegnatari delle borse devono far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, sotto pena di decadenza, entro il perentorio termine di trenta giorni dalla data in cui abbiano avuto comunicazione del conferimento della borsa, i seguenti certificati:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta;

4) certificato generale del casellario giudiziario.

I certificati debbono essere in regola con le vigenti disposizioni della legge sul bollo e debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 2), 3) e 4) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il personale appartenente ai ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche è dispensato dall'obbligo di presentare i predetti certificati. Il personale statale di ruolo può presentare, in luogo dei certificati medesimi, copia integrale dello stato di servizio, redatta sulla prescritta carta legale e di data non anteriore a tre mesi dalla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Entro il termine di cui al primo comma, gli assegnatari debbono inoltre far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, sempre a pena di decadenza:

a) dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa loro conferita;

b) dichiarazione nella quale specifichino, sotto la loro personale responsabilità, se e di quali altre borse eventualmente usufruiscano e, qualora ne usufruiscano, la documentazione da cui risulti che vi abbiano rinunziato, con effetto dalla data di decorrenza della borsa loro attribuita dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Nell'ipotesi prevista dalla disposizione dell'art. 10, comma secondo, l'assegnatario dovrà infine comprovare, sempre entro il termine di cui al primo comma e sempre a pena di decadenza, di avere rinunziato, con effetto dalla data di decorrenza della borsa, all'impiego od ufficio esercitato, o di essere stato comunque dispensato, mediante collocamento in aspettativa o in congedo, o mediante altro simile provvedimento, dall'obbligo delle relative prestazioni di servizio, per tutta la durata della borsa stessa.

Per l'accertamento della data di arrivo al Consiglio nazionale delle ricerche dei certificati, delle dichiarazioni e in genere degli atti e documenti trasmessi dagli interessati ai sensi e per gli effetti dei precedenti commi, si applica il disposto dell'art. 4, ultimo comma.

Art. 12.

Gli assegnatari delle borse hanno l'obbligo:

a) di iniziare puntualmente, alla data che sarà stabilita dal Consiglio nazionale delle ricerche per la decorrenza della borsa, nell'istituto o laboratorio a cui saranno a tal fine destinati, le ricerche oggetto della borsa stessa;

b) di proseguire regolarmente e ininterrottamente tali ricerche per tutto il periodo di durata della borsa;

c) di non assumere, in detto periodo, alcun impegno od ufficio senza la preventiva autorizzazione del Consiglio nazionale delle ricerche.

L'assegnatario che non ottemperi agli obblighi di cui al precedente comma, o che si renda comunque responsabile di altra grave mancanza, sarà dichiarato decaduto dalla borsa.

Sarà ugualmente dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa l'assegnatario che dia prova di non possedere sufficiente attitudine a svolgere compiti di ricerca scientifica.

Art. 13.

Il pagamento delle borse è effettuato in rate anticipate. Il numero delle rate è stabilito all'atto dell'assegnazione delle singole borse, in relazione alla loro durata ed al loro importo.

Ciascuna rata sarà corrisposta all'assegnatario su dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio al quale egli è stato destinato, attestante, per quanto riguarda la prima rata, che l'assegnatario medesimo abbia puntualmente iniziato, alla data stabilita, le ricerche inerenti alla borsa, e, per quanto riguarda le rate successive, che egli le abbia continuate regolarmente e senza interruzione.

Art. 14.

Entro congruo termine dalla data di scadenza del periodo di durata della borsa, l'assegnatario dovrà trasmettere al Consiglio nazionale delle ricerche una particolareggiata relazione sulle ricerche compiute. La relazione dovrà essere corredata da una dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio frequentato dall'interessato, contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale egli avrà atteso alle ricerche anzidette.

Ove i risultati delle ricerche del borsista siano stati o debbano essere oggetto di una memoria, oltre alla relazione, dovrà essere trasmessa al Consiglio nazionale delle ricerche anche copia della memoria.

Il Consiglio nazionale delle ricerche si riserva di pubblicare, integralmente o in sunto, nella sua rivista, prèvio parere favorevole del direttore dell'istituto o laboratorio presso cui l'interessato ha usufruito della borsa, la relazione o eventualmente la memoria.

Art. 15.

In nessun caso si fa luogo alla restituzione dei documenti di rito presentati ai sensi dell'art. 11.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro ai quali siano state conferite le borse; a tutti gli altri concorrenti vengono restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 15 marzo 1955

Il Presidente: COLONNETTI

(1974)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.